

Argea

Agenzia regionale
per il sostegno all'agricoltura



REGIONE
AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

Allegato 1 alla Determinazione n. 6013/2009 del 28/12/2009

LEGGE REGIONALE N.1 DEL 14 MAGGIO 2009, ART. 4 COMMA 20.

Aiuti per l'acquisto di riproduttori maschi e fattrici femmine di qualità pregiata, registrate nei libri genealogici o nei registri di razza, per migliorare la produzione e incrementare la qualità delle carni bovine.

BANDO PUBBLICO PER L'AMMISSIONE AGLI AIUTI

INDICE

- 1) OBIETTIVI GENERALI
- 2) PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI
- 3) PORTATA FINANZIARIA
- 4) DESCRIZIONE DELL'AIUTO
- 5) SPESA MASSIMA AMMISSIBILE
- 6) MASSIMALE DEL CONTRIBUTO
- 7) SOGGETTI BENEFICIARI E CONDIZIONI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ
- 8) CRITERI DI VALUTAZIONE
- 9) AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE
- 10) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO
- 11) DISPOSIZIONI FINALI

1. OBIETTIVI GENERALI

Con legge regionale n. 1 del 14 maggio 2009 (legge Finanziaria) art. 4 comma 20 è stato istituito un aiuto regionale per incrementare la qualità delle carni bovine, mediante il finanziamento per l'acquisto di riproduttori maschi e femmine di qualità pregiata, iscritti nei libri genealogici o nei registri anagrafici di razza.

2. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- **L.R. n. 1 del 14 maggio 2009, art. 4 comma 20** (legge finanziaria), Aiuti per l'acquisto di riproduttori maschi e fattrici femmine di qualità pregiata, registrate nei libri genealogici o nei registri di razza, per migliorare la produzione e incrementare la qualità delle carni bovine;
- **Regolamento (CE) 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007**, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli;
- **D.G.R. n. 29/43 del 25 giugno 2009 e relativo allegato** disposizioni relative all'ammontare e alle modalità di erogazione degli aiuti per investimenti nelle aziende zootecniche, istituiti con L.R. n. 1 del 14 maggio 2009, articolo 4 comma 20, in conformità alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 per un importo complessivo di 1.000.000 di euro.
- **Decreto assessoriale n. 1923/DecA/83 del 31 luglio 2009 e relativo allegato** Attuazione della delibera n. 29/43 del 25.6.2009. Disposizioni relative all'ammontare e alle modalità di erogazione degli aiuti per investimenti nelle aziende zootecniche, istituiti con L.R. n. 1 del 14 maggio 2009, articolo 4 comma 20.

3. PORTATA FINANZIARIA

La disponibilità finanziaria destinata all'attuazione dell'intervento ammonta complessivamente a euro 1.000.000,00.

4. DESCRIZIONE DELL'AIUTO

Sono ammesse a finanziamento le spese relative all'acquisto di riproduttori maschi e femmine di qualità pregiata, registrate nei Libri genealogici o nei Registri anagrafici di razza di seguito specificati:

Razze bovine ammesse a finanziamento	Intensità dell'aiuto
Riproduttori maschi e femmine di razza Charolaise e Limousine iscritti al Libro genealogico	40% 50% giovani agricoltori 50% zone svantaggiate 60% giovani agricoltori in zone svantaggiate
Riproduttori maschi e femmine di razza Sarda, Sardo Modicana e Sardo Bruna iscritti nei Registri anagrafici	40% 50% giovani agricoltori 50% zone svantaggiate 60% giovani agricoltori in zone svantaggiate

L'aiuto è concesso una sola volta per riproduttore ed è calcolato come percentuale sull'importo delle spese sostenute, che figurano nella fattura di acquisto quietanzata allegata alla domanda.

5. SPESA MASSIMA AMMISSIBILE

Tabella 1. Spesa massima ammissibile per l'acquisto dei riproduttori maschi e femmine, delle diverse categorie, di razza Charolaise e Limousine iscritti al Libro genealogico (*).

categoria	Spesa massima ammissibile (euro/capo iva esclusa)
Vitelle da 7 mesi e fino a 12 mesi	1.600,00
Manze oltre 12 e fino a 18 mesi	2.000,00
Giovenche oltre 18 e fino a 24 mesi	2.400,00
Vacche oltre 24 mesi	2.700,00
Torelli fino a 12 mesi	2.700,00
Tori oltre 12 mesi	4.000,00

(*) La spesa massima ammissibile della Tabella 1 sono elaborati dai dati ISMEA. *Prezzi medi nazionali validi ai fini dei rimborsi per gli animali abbattuti ai sensi della legge 2/6/1988 n. 218 (Decreto 20/7/1989 n. 298) (modifica Decreto 19/8/1996 n. 587).* Settimana di rilevazione: dal 13/04/2009 al 26/04/2009

Tabella 2. Spesa massima ammissibile per l'acquisto dei riproduttori maschi e femmine, delle diverse categorie, di razza Sarda, Sardo Modicana e Sardo Bruna iscritti nei Registri anagrafici. (**)

categoria	Spesa massima ammissibile (euro/capo iva esclusa)
Vitelle da 7 mesi e fino a 12 mesi	747,50
Giovenche oltre 12 e fino a 24 mesi	805,00
Vacche oltre 24 e fino a 2 anni	747,50
Vacche oltre 24 mesi	690,00
Torelli fino a 24 mesi	977,50
Tori oltre 24 mesi	1207,50

(**) La spesa massima ammissibile della Tabella 2 è ricavata dai prezzi elaborati dalla *Commissione Regionale per la corresponsione delle indennità per gli animali abbattuti*. Verbale della riunione n. 1/08 del 19.09.2008.

Al fine della certificazione della spesa, la fattura quietanzata dovrà essere accompagnata da un Certificato rilasciato dall'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio che attesti l'appartenenza del soggetto al relativo Libro genealogico o Registro anagrafico di razza e l'età e la categoria di pertinenza.

6. MASSIMALE DEL CONTRIBUTO

Come previsto nel reg. (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della produzione dei prodotti agricoli, l'importo totale massimo degli aiuti, ottenuti da un'impresa, non può superare i 7.500 euro (l'esercizio fiscale in cui l'aiuto è concesso più i due precedenti).

Nel caso un'agevolazione concessa in *de minimis* superi il massimale individuale a disposizione in quel momento dell'impresa beneficiaria, l'aiuto non potrà essere concesso nemmeno per la parte non eccedente tale tetto.

7. SOGGETTI BENEFICIARI E CONDIZIONI GENERALI DI AMMISSIBILITÀ

I beneficiari dell'aiuto sono allevatori (singoli o associati) iscritti alla C.C.I.A.A. nel registro delle imprese agricole e all'Anagrafe regionale delle imprese agricole. La qualifica di giovane agricoltore è attribuita a imprenditori agricoli con meno di 40 anni e la cui data di insediamento nell'azienda sia inferiore a 5 anni. Il requisito di giovane agricoltore è attribuibile anche alle società di persone e di capitali nel caso in cui un giovane agricoltore abbia la responsabilità di amministratore/legale rappresentante, e nel caso di società cooperative qualora un giovane agricoltore rivesta il ruolo di Presidente della cooperativa o abbia la corresponsabilità attraverso la partecipazione al Consiglio di Amministrazione.

8. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Le domande di aiuto dovranno essere presentate all'ARGEA Sardegna Area di Coordinamento Attività Ispettive, entro e non oltre le ore 12,00 del 15 febbraio 2010.

La domanda di aiuto dovrà essere corredata della seguente documentazione:

- Fatture di acquisto regolarmente quietanzate;
- Certificato genealogico rilasciato dall'Associazione Provinciale Allevatori competente per territorio che attesti l'appartenenza del soggetto al relativo Libro genealogico o al Registro anagrafico di razza e l'età e la categoria di pertinenza;
- Copia di un documento di identità fronte-retro in corso di validità.

9. CRITERI DI VALUTAZIONE

E' data priorità alle domande dei produttori che intendano acquistare riproduttori iscritti ai Libri genealogici (Charolaise e Limousine);

Soddisfatte le predette domande, qualora le risorse finanziarie non fossero sufficienti si ridurrà l'intensità dell'aiuto concedibile in misura proporzionale tra i rimanenti aventi diritto.

10. AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE

L'ammissibilità delle domande avverrà sulla base dei dati e delle dichiarazioni rese. Le domande presentate prima della pubblicazione del presente bando sul sito ufficiale della Regione Sardegna ovvero oltre i termini saranno ritenute non ammissibili (fa fede il timbro postale).

11. ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE DI AIUTO

Su tutte le domande di aiuto presentate ad ARGEA Sardegna sarà operato un controllo amministrativo teso a verificare:

- la correttezza e completezza documentale;
- la rispondenza dei dati e delle dichiarazioni con le risultanze di controlli incrociati con i dati rinvenuti da banche dati anche di altre amministrazioni.

Inoltre, sarà effettuato un controllo a campione che dovrà interessare almeno il 5% delle domande di contributo pervenute, volto a verificare la veridicità delle dichiarazioni rese, il rispetto delle condizioni di ammissibilità previste, dei requisiti di legittimazione e dei presupposti, per l'emanazione del provvedimento di concessione. Nell'ambito del controllo a campione, i tecnici incaricati, laddove ritenuto necessario, potranno effettuare accertamenti ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali.

Qualora l'Ufficio istruttore accerti false dichiarazioni, rese per negligenza grave ovvero nei casi di false dichiarazioni rese intenzionalmente, si procederà all'esclusione dell'istanza di contributo, fermi restando gli obblighi di comunicazione all'Autorità competente.

Qualora l'istanza risulti incompleta, l'Ufficio istruttore assegna il termine perentorio di dieci giorni per inviare la documentazione mancante, decorsi inutilmente i quali la domanda è dichiarata inammissibile o istruita sulla base della documentazione presentata con la domanda stessa.

A conclusione dell'istruttoria ARGEA Sardegna provvederà all'adozione del provvedimento di approvazione e concessione dell'aiuto ovvero di diniego da parte del dirigente competente.

12. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente atto si farà riferimento alle pertinenti norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali per gli aiuti agli investimenti nelle aziende agricole.